



Città di Maranello

COMUNE DI MARANELLO

Provincia di Modena

ORDINANZA N. 76 DEL 29/05/2020

OGGETTO: ACCESSO DI PARENTI E VISITATORI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI ATTIVE SUL TERRITORIO COMUNALE. PROVVEDIMENTI

Il Sindaco

RICHIAMATE le disposizioni vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che, con lo scopo di evitare il formarsi di assembramenti, possibili occasioni di diffusione del contagio, hanno imposto diverse limitazioni;

RICHIAMATO, in particolare, il DPCM 8 marzo 2020 che, oltre a prevedere misure urgenti di contenimento del contagio, tra gli altri, nel territorio della provincia di Modena, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale ha previsto che, sino al 3 aprile 2020:

“q) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione”;

DATO ATTO che con DPCM dell'1 aprile 2020 l'efficacia della disposizione suddetta è stata prorogata al 13 aprile 2020, analoga disposizione è stata adottata con il DPCM 10 aprile 2020 la cui efficacia è stabilita sino al 3 maggio 2020, il DPCM 26 aprile 2020 ha prorogato la scadenza fino al 17 maggio 2020

RICHIAMATO da ultimo il DPCM 17 maggio 2020 che, dettando disposizioni con efficacia sino al 14 giugno 2020, recita:

- all'art 1 comma 1 lettera bb) *“l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione”;*
- all'art 3 comma 1 lettera g) è raccomandata l'applicazione delle misure igienico sanitarie di cui all'allegato 16 tra le quali il mantenimento nei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno un metro;

DATO ATTO che ad oggi le visite di parenti e amici all'interno delle strutture che ospitano anziani sul territorio comunale sono sospese in ragione di provvedimenti adottati dai responsabili sanitari di ciascuna singola struttura;

- che, nonostante le misure restrittive adottate si sono verificati, all'interno di alcune strutture residenziali per anziani attive sul territorio comunale, alcuni casi di contagio da Covid-19 che hanno destato notevole preoccupazione negli ospiti e nei loro familiari anche in ragione delle gravissime informazioni che arrivano da strutture simili sull'intero territorio nazionale;

RITENUTO necessario, data l'estrema delicatezza della situazione sanitaria all'interno delle strutture residenziali, al fine di tutelare la salute degli ospiti, non consentire ancora l'accesso di parenti e visitatori nelle strutture che ospitano anziani autosufficienti e non presenti e funzionanti sul territorio comunale;

DATO ATTO dell'accordo, in merito all'adozione del presente provvedimento, espresso dalla Direzione del Distretto Sanitario di Sassuolo-Azienda Sanitaria Locale di Modena;

VISTI gli articoli 50 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- l'articolo 5 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19;

- lo Statuto comunale

ORDINA

Il divieto di accesso da parte di parenti e visitatori alle strutture residenziali che ospitano anziani autosufficienti e non, comunque denominate, presenti e funzionanti sul territorio comunale sino al 14 giugno 2020 incluso

DISPONE

1. Di trasmettere la presente Ordinanza a:
Prefetto della Provincia di Modena;
Azienda USL
Presidente dell'Unione dei Comuni del Distretto ceramico
Gestori di servizi di ospitalità residenziale per anziani autosufficienti e non
2. Di informare la cittadinanza dei contenuti della presente ordinanza, attraverso tutti i mezzi di comunicazione e diffusione, nonché con l'utilizzo dei social
3. Di riservarsi di modificare, integrare o revocare la presente ordinanza in ragione della evoluzione della situazione

RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna; In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Maranello , li 29/05/2020

Il Sindaco
Luigi Zironi / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente